

Fondi non tracciabili, scatta la comunione

CASSAZIONE

Va provato che le risorse per l'acquisto di un bene sono «personalissime»

Angelo Busani

Se un coniuge in regime di comunione legale dei beni utilizza denaro di provenienza “non tracciabile” per il pagamento del prezzo di un suo acquisto, il bene oggetto di tale acquisto è assoggettato al regime di comunione legale dei beni, anche se all'atto di acquisto interviene l'altro coniuge il quale dichiara di consentire l'esclusione di tale acquisto dal regime di comunione legale.

Lo afferma la Cassazione nell'ordinanza n. 26981 del 24 ottobre 2018, nella quale si affronta un tema privo di precedenti in sede di giurisprudenza di legittimità e che è assai rilevante in quanto concerne il frequente caso dell'utilizzo del denaro appartenente a uno solo dei coniugi al fine di pagare il prezzo di un suo acquisto.

Per comprendere la questione occorre rammentare che, qualora si tratti di un matrimonio in cui sia instaurato il regime della comunione dei beni (ma ricordando che ogni concetto espresso in ordine del matrimonio è ripetibile, di pari passo, per il caso di soggetti partecipi di una unione civile):

- ai sensi dell'articolo 177 del Codice civile gli acquisti compiuti da uno solo dei coniugi o da entrambi durante il matrimonio sono assoggettati al regime di comunione;
- ai sensi dell'articolo 179, c. 1, lett. f), del Codice civile appartengono invece al solo coniuge acquirente i beni dal medesimo «acquisiti con il prezzo del trasferimento dei beni personali ... purché ciò sia espressamente dichiarato all'atto dell'acquisto».

Quest'ultima norma deve poi essere letta, quando l'acquisto ine-

risce beni immobili o beni mobili registrati, in connessione con quella di cui al secondo comma dell'articolo 179 del Codice civile, il quale sancisce che l'esclusione dalla comunione dipende dal fatto che il coniuge non acquirente intervenga all'atto di acquisto e da tale atto appunto risulti che l'acquisto è finanziato con il prezzo del trasferimento di “beni personali” del coniuge acquirente.

In altre parole: se un coniuge è proprietario di un suo bene personale (ad esempio, perché acquistato prima del matrimonio o perché ricevuto in successione o donazione) e questo bene viene venduto e ne viene ricavato un prezzo, l'acquisto che successivamente quel coniuge effettua impiegando tale denaro gli appartiene come “bene personale” (cioè non è assoggettato al regime di comunione legale dei beni) se all'atto di acquisto interviene il coniuge non acquirente e nell'atto di acquisto sia specificata la provenienza del denaro utilizzato.

L'ordinanza n. 26981/2018 affronta quindi il caso dell'utilizzo di denaro di provenienza “non tracciabile” e cioè che non sia specificamente qualificabile come “denaro personale” del coniuge acquirente. La pronuncia della Cassazione afferma dunque che, in questo caso, l'acquisto effettuato da un solo coniuge è irrimediabilmente assoggettato al regime di comunione legale, e ciò anche se all'atto intervenga l'altro coniuge e questi dichiara l'appartenenza personale al coniuge acquirente del denaro utilizzato.

In sostanza, questa dichiarazione non vale a nulla e, anche se il coniuge non acquirente l'abbia effettuata (evidentemente, in un periodo nel quale i coniugi andavano d'accordo), egli se la può tranquillamente “rimangiare” e pretendere la sottoposizione al regime di comunione dell'acquisto effettuato dall'altro coniuge.